

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BELLUNO

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati:

dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel.

nel procedimento promosso da

DURANTE Damiano, nato a Mesagne (BR) il 24.05.1977, C.F. DRNDMN77E24F152H e da **D'AMATO Daniela**, nata a Mesagne (BR) il 24.04.1981, C.F. DMTDNL81D67F152C, entrambi residenti in Santa Giustina (BL) via Tranze n. 15, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Da Ronch per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso con il quale i ricorrenti, deducendo di essere in stato di sovraindebitamento, hanno chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio;

visti gli artt. 268 e ss. del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

ritenuta la competenza del Tribunale adito, in quanto giudice del luogo di residenza del debitore ex art. 27 C.C.I.I.;

considerato che: come già evidenziato da altri Tribunali di merito (cfr. Tribunale di Verona, est. Pier Paolo Lanni, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il



procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

tale soluzione possa essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;

nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza

vista la relazione allegata al ricorso nella quale l'O.C.C., avv. Caterina Pinto, ha espresso una valutazione positiva sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta dai debitori, illustrandone la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come previsto dall'art. 269 del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019;

rilevato che non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019, presupposti di cui agli artt. 268 e 269 del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019;

ritenuto, quindi, (1) che i debitori si trovino in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che la stessa non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; (2) che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; (3) che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 C.C.I.I., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali; (4) che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;

osservato, in ogni caso, che i ricorrenti non risultano titolari di beni immobili ma esclusivamente di beni mobili registrati;

ritenuto che la cessione del quinto attualmente in essere sia inopponibile alla procedura dopo la sua apertura in quanto, i) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; ii) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; iii) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270,



271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 170, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI);

P.Q.M.

visto l'art. 270 C.C.I.I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **DURANTE Damiano**, nato a Mesagne (BR) il 24.05.1977, C.F. DRNDMN77E24F152H e da **D'AMATO Daniela**, nata a Mesagne (BR) il 24.04.1981, C.F. DMTDNL81D67F152C, entrambi residenti in Santa Giustina (BL) via Tranze n. 15

NOMINA Giudice delegato il dott. Beniamino Margiotta e l'O.C.C. avv. Caterina Pinto, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii; si applica l'art. 10, comma 3 CCII

ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, ad eccezione dei beni di cui all'art. 268 co. 4 C.C.I.I.;

DISPONE ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

DICHIARA inopponibile alla procedura la cessione del quinto della retribuzione a favore di Unicredit SpA;

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.

Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

DISPONE che la presente sentenza sia trascritta presso il Pubblico registro Automobilistico;



Sent. n. 1/2025 pubbl. il 03/02/2025 Rep. n. 1/2025 del 04/02/2025

FISSA ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 2.000,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo, comunque percepito, sarà assoggettato alla liquidazione;

ORDINA ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale.

Così deciso in Belluno nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

Il presidente, dott. Umberto Giacomelli

Il giudice estensore, dott. Beniamino Margiotta



